

TRIBUNALE DI TERNI  
*IL GIUDICE*

**Letto** il ricorso depositato in data 9.2.2010 dalla Società attrice per la riassunzione del presente giudizio;

**rilevato** che, con il suddetto ricorso, la ricorrente deduce di avere appreso come una delle parti convenute, la "A.F. s.n.c. di F.F. & C.", sia stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Orvieto n. 240/2010 del 19.10.2010 e di avere interesse alla prosecuzione del giudizio;

**rilevato**, inoltre, che all'udienza di trattazione del 1<sup>o</sup>.2.2011 è stata dichiarata la contumacia di tutte le parti convenute (tra cui la "A.F. s.n.c. di F.F. & C."), sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. su richiesta di parte attrice e la causa è stata rinviata per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 21.6.2011;

**ritenuto** che l'art. 43, co. 3, l.fall. (nel testo introdotto dall'art. 41 dlgs. 9.1.2006, n. 5) sancisce l'interruzione automatica del giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento di una delle parti; e che, conseguentemente, nel sistema processuale vigente ed applicabile alla presente causa non è necessaria la dichiarazione da parte del procuratore di tale parte o la notificazione dell'evento interruttivo alle controparti, secondo quanto risposto dall'art. 300, co. 1, c.p.c., come invece nel regime processuale ante vigente (cfr., per tutte, Cass. 10.5.2002, n. 6771), ovvero in caso di contumacia del fallito, secondo quanto risposto dall'art. 300, co. 4, c.p.c., dal momento in cui il fatto è notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c. (cfr., tra le ultime, Cass. 22.7.2005, n. 15430);

**osservato** che la Cancelleria ha provveduto ad acquisire dal suddetto Ufficio giudiziario l'estratto di citata sentenza di fallimento: infatti, potendo essere rilevata anche *ex officio* la già avvenuta interruzione del giudizio, l'acquisizione della notizia della dichiarazione di fallimento di una delle parti parimenti può essere effettuata senz'altro d'ufficio;

**considerato** che, dunque, il presente giudizio è senz'altro interrotto a fare data dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Orvieto che ha dichiarato il fallimento della "A.F. s.n.c. di F.F. & C." e che l'interesse di parte attrice alla riassunzione del presente giudizio sussiste per il solo fatto di essere venuta a conoscenza dell'evento interruttivo, anche se non in forma legale (e, dunque, senza che decorra il termine per la riassunzione del processo interrotto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, come ha rilevato la Corte costituzionale con la sentenza n. 17 del 21.1.2010);

**osservato**, che l'automatismo dell'interruzione previsto dalla citata norma della legge fallimentare riformata non esclude che il giudice debba comunque provvedere a dichiarare l'avvenuta interruzione, poiché – come osservato da autorevole dottrina – la ricostituzione del contraddittorio (per spontanea costituzione di coloro ai quali spetta di proseguire il giudizio o di loro citazione in riassunzione) non impedisce il verificarsi dell'interruzione del giudizio, come sembra dire la norma dell'art. 299, co. 1, c.p.c. ma come si deve escludere proprio in considerazione dell'automaticità dell'interruzione stessa, ma consente di rimuovere gli effetti processuali della stessa;

**considerato**, altresì, che la dichiarazione con efficacia ricognitiva di cui all'art. 43, co. 3, l.fall. non necessariamente deve essere effettuata in udienza, e dunque nel caso in esame non è necessario attendere l'udienza già fissata del 21.6.2011 perché questo Giudice possa dichiarare l'intervenuta interruzione del presente giudizio a causa dell'intervenuto fallimento della "A.F. s.n.c. di F.F. & C." ed a fare data dalla dichiarazione stessa;

**rilevato** che l'art. 299 c.p.c. sancisce con riferimento alle (altre) cause di interruzione automatica del giudizio come, nel caso in cui l'evento interruttivo si verifichi prima della costituzione in giudizio, la dichiarazione di interruzione divenga superflua laddove "coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 163-bis"; e che l'art. 300, co. 4, c.p.c. dispone come, se l'evento interruttivo riguarda una parte dichiarata contumace, il processo non sia interrotto immediatamente, ma dal momento in cui detto evento sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c.;

**ritenuto** che, nel caso all'esame di questo Giudice, sebbene la "A.F. s.n.c. di F.F. & C." sia stata dichiarata contumace all'udienza del 1°2.2011,

non può trovare applicazione la riportata disposizione dell'art. 300, co. 4, c.p.c., in quanto questa attiene a fattispecie di interruzione non automatica; diversamente, nella nuova fattispecie di interruzione automatica a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 43, co. 3, l.fall. deve trovare applicazione analogica la disciplina dettata per le ipotesi di altre ipotesi di interruzione automatica dall'art. 299 c.p.c., e dunque anche laddove la parte fallita sia stata dichiarata contumace;

*ritenuto* che, dunque, questo Giudice deve procedere con il presente decreto alla dichiarazione dell'intervenuta interruzione del processo a fare data dal 19.10.2011 e, quindi, a fissare l'udienza per il prosieguo nel rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163-*bis* c.p.c., disponendo la notificazione del ricorso e del presente decreto "a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo" ai sensi dell'art. 303, co. 1, c.p.c.;

**IL CASO.it**  
P.T.M.

- **dichiara** l'interruzione del presente giudizio dal 19.10.2010;
- **fissa** per la prosecuzione della causa l'udienza del 5.7.2011, ore 10,00;
- **dispone** che la notificazione del ricorso in riassunzione e del presente decreto alle controparti, e segnatamente al Fallimento, avvenga nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163-*bis* c.p.c.

SI COMUNICHI a parte ricorrente.

Terni, 21.2.2011

(Mario Montanaro)